



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 4 novembre 2014 n.185

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.54 del 31 ottobre 2014;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

RATIFICA DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Confederazione Svizzera sullo scambio di informazioni in materia fiscale, firmato a Roma il 16 maggio 2014 (Allegato A) a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 novembre 2014/1714 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini

**AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF SAN MARINO AND
THE SWISS CONFEDERATION FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION ON TAX
MATTERS**

The Government of the Republic of San Marino and the Swiss Federal Council, desiring to facilitate the exchange of information with respect to taxes have agreed as follows:

**Article 1
Object and Scope of the Agreement**

1. The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement.
2. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims or the investigation or prosecution of tax matters.
3. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 7.
4. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly delay or prevent effective exchange of information.

**Article 2
Jurisdiction**

The requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

**Article 3
Taxes Covered**

1. The taxes which are the subject of this Agreement are:
 - a) in Switzerland,

- i) the federal, cantonal and communal taxes on income (total income, earned income, income from capital, industrial and commercial profits, capital gains, and other items of income);
 - ii) the federal, cantonal and communal taxes on capital;
 - iii) the cantonal and communal inheritance and gift taxes;
- b) in San Marino,
- the general income tax which is levied:
- i) on individuals;
 - ii) on bodies corporate and proprietorships;
- even if collected through a withholding tax.

2. This Agreement shall apply to any identical taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes. This Agreement shall also apply to any substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes if the competent authorities of the Contracting Parties so agree. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other in writing of any substantial changes in their laws which may affect their obligations pursuant to this Agreement.

Article 4 **Definitions**

1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:
- a) the term “Contracting Party” means Switzerland or San Marino as the context requires; “Switzerland” means the territory of the Swiss Confederation as defined by its laws in accordance with international law; the term “San Marino” means the territory of the Republic of San Marino, including any other area within which the Republic of San Marino, in accordance with international law, exercises sovereign rights or jurisdiction;
 - b) the term “competent authority” means,
 - i) in the case of Switzerland, the Head of the Federal Department of Finance or his authorised representative;
 - ii) in the case of San Marino, the Central Liaison Office (CLO);
 - c) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
 - d) the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
 - e) the term “publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
 - f) the term “principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the capital or of the voting power of the company;

- g) the term “recognised stock exchange” means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;
- h) the term “collective investment fund or scheme” means any pooled investment vehicle, irrespective of its legal form. The term “public collective investment fund or scheme” means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed “by the public” if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- i) the term “tax” means any tax to which the Agreement applies;
- j) the term “requesting Party” means the Contracting Party requesting information;
- k) the term “requested Party” means the Contracting Party requested to provide information;
- l) the term “information gathering measures” means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information; and
- m) the term “information” means any fact, statement or record in any form whatever.

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5

Exchange of Information Upon Request

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party. The competent authority of the requesting Party shall only make a request for information pursuant to this Article when it is unable to obtain the requested information by other means within its own territory, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty.

2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authorities, for the purposes specified in Article 1 and in accordance with Article 2 of this Agreement, have the authority to obtain and provide upon request:

- a) information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees;
- b) information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations and other persons, including ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of trusts, information on settlors, trustees, protectors and beneficiaries; and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries. Further, this Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

5. The competent authority of the requesting Party shall provide, in writing, the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

- a) the identity of the person under examination or investigation;
- b) the period of time for which the information is requested;
- c) a statement of the information sought including its nature and the form in which the requesting Party wishes to receive the information from the requested Party;
- d) the tax purpose for which the information is sought;
- e) grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;
- f) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;
- g) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the requesting Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party then the competent authority of the requesting Party would be able to obtain the information under the laws of the requesting Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;
- h) a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the requesting Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall:

- a) confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the requesting Party and shall notify the competent authority of the requesting Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request;
- b) if the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing

the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the requesting Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

Article 6

Possibility of Declining a Request

1. The requested Party shall not be required to obtain or provide information that the requesting Party would not be able to obtain under its own laws for the purposes of the administration or enforcement of its own tax laws. The competent authority of the requested Party may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement.
2. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in Article 5, paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph.
3. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:
 - a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice or
 - b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.
4. The requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public).
5. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.
6. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the requesting Party to administer or enforce a provision of the tax law of the requesting Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national or citizen of the requested Party as compared with a national or citizen of the requesting Party in the same circumstances.

Article 7

Confidentiality

Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority without the express written consent of the competent

authority of the requested Party. The information provided to a requesting Party under this Agreement may not be disclosed to any other jurisdiction.

Article 8
Costs

Incidence of costs incurred in providing assistance shall be agreed by the Contracting Parties.

Article 9
Implementation Legislation

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of this Agreement.

Article 10
Mutual Agreement Procedure

1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.
2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5 and 8.
3. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.
4. The Contracting Parties may also agree on other forms of dispute resolution.

Article 11
Entry into Force

1. Each Contracting Party shall notify the other, in writing, of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Agreement.
2. This Agreement shall enter into force on the date on which the later of those notifications has been received.
3. The provisions of this Agreement shall have effect for requests made on or after the date of entry into force of the Agreement for information that relates to any taxable period beginning on or after the first day of January of the calendar year following the entry into force of the Agreement or, where there is no

taxable period, for all charges to tax arising on or after the first day of January of the calendar year following the entry into force of the Agreement.

Article 12
Termination

1. Either Contracting Party may terminate this Agreement by serving a notice of termination, in writing, to the competent authority of the other Contracting Party.

2. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party. All requests received up to the effective date of termination will be dealt with in accordance with the terms of this Agreement.

3. If this Agreement is terminated the Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 7 with respect to any information obtained under the Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the Agreement.

Done in duplicate at Rome on 16 May 2014, in the Italian, German and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government
of the Republic of San Marino

For the Swiss
Federal Council:

Daniela Rotondaro

Bernardo Regazzoni

Ambassador of the Republic of San Marino
to the Italian Republic

Ambassador of the Swiss Confederation
to the Republic of San Marino

**ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE**

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Consiglio federale svizzero, desiderosi di facilitare lo scambio di informazioni in materia fiscale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione dell'Accordo

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo.
2. Dette informazioni includono le informazioni verosimilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di tali imposte, il recupero e l'esecuzione dei crediti fiscali, ovvero le indagini o i procedimenti per reati tributari.
3. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e considerate riservate secondo le modalità previste all'Articolo 7.
4. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Articolo 2

Giurisdizione

La Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3

Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:
 - a) in Svizzera,
 - i) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi);

- ii) le imposte federali, cantonali e comunali sulla sostanza;
 - iii) le imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni;
- (b) a San Marino,
- l'imposta generale sui redditi che si applica:
- i) alle persone fisiche;
 - ii) alle persone giuridiche e alle imprese individuali;
- ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

2. Il presente Accordo si applica ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l'accordo delle autorità competenti delle Parti contraenti. Le autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno per iscritto le modifiche sostanziali apportate alle rispettive leggi che potrebbero pregiudicare i loro obblighi ai sensi del presente Accordo.

Articolo 4 **Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo, salvo diversa definizione:
- a) l'espressione "Parte contraente" designa la Svizzera o San Marino a seconda del contesto; il termine "Svizzera" designa il territorio della Confederazione Svizzera in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale; il termine "San Marino" designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso ogni altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;
 - b) l'espressione "autorità competente" designa:
 - i) in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
 - ii) a San Marino, l'Ufficio Centrale di Collegamento (CLO);
 - c) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società e ogni altra associazione di persone;
 - d) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
 - e) l'espressione "società quotata in Borsa" designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta, a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se l'acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;
 - f) l'espressione "principale categoria di azioni" designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del capitale o del diritto di voto della società;
 - g) l'espressione "Borsa riconosciuta" designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti contraenti;

- h) l'espressione "fondo o schema di investimento collettivo" designa qualsiasi veicolo di investimento comune, a prescindere dalla forma giuridica. L'espressione "fondo o schema pubblico di investimento collettivo" designa qualsiasi fondo o schema di investimento collettivo purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o dello schema possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati da parte del pubblico. Quote, azioni o altri interessi del fondo o dello schema possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati "dal pubblico" se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;
- i) il termine "imposta" designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo;
- j) l'espressione "Parte richiedente" designa la Parte contraente che richiede le informazioni;
- k) l'espressione "Parte interpellata" designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;
- l) l'espressione "misure connesse alla raccolta delle informazioni" designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste; e
- m) il termine "informazioni" designa qualsiasi fatto, dichiarazione o registrazione in qualunque forma.

2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento ad opera di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.

Articolo 5

Scambio di informazioni su richiesta

1. L'autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalità indicate all'Articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata. L'autorità competente della Parte richiedente sottopone una richiesta di informazioni ai sensi del presente Articolo soltanto quando essa non sia in grado di ottenere le informazioni richieste con altri mezzi all'interno del proprio territorio, tranne laddove il ricorso a tali mezzi comporti difficoltà sproporzionate.

2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni necessarie a fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.

3. Se specificamente richiesto dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente Articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

4. Ciascuna Parte contraente assicura che le proprie autorità competenti, per le finalità specificate all'Articolo 1 e in conformità con l'Articolo 2 dell'Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:

- a) informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari e qualsiasi persona che operi in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari (*trustee*);
- b) informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni e altre persone, comprese le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei trust, le informazioni su fiduciari, fiduciari (*trustee*), guardiani e beneficiari; nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non crea per le Parti contraenti un obbligo di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai fondi o schemi pubblici di investimento collettivo, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza dar luogo a difficoltà sproporzionate.

5. Allorquando effettua una richiesta di informazioni ai sensi dell'Accordo, l'autorità competente della Parte richiedente, al fine di dimostrare che le informazioni sono verosimilmente rilevanti per la richiesta, fornisce per iscritto le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte interpellata:

- a) l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;
- b) il periodo per il quale sono richieste le informazioni;
- c) una dichiarazione relativa alle informazioni richieste, che indichi la loro natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;
- d) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;
- e) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata, o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;
- f) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;
- g) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che, qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente, l'autorità competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente, o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta è conforme al presente Accordo;
- h) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero difficoltà sproporzionate.

6. L'autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile alla Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l'autorità competente della Parte interpellata deve:

- a) confermare per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;

- b) se l'autorità competente della Parte interpellata non è stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, inclusi i casi in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, informerà immediatamente la Parte richiedente, spiegando le ragioni per cui non è in grado di fornire le informazioni, la natura degli ostacoli o le ragioni del rifiuto.

Articolo 6

Possibilità di rifiutare una richiesta

1. La Parte interpellata non è obbligata ad acquisire o fornire le informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione per l'amministrazione o l'applicazione della propria legislazione tributaria. L'autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se la richiesta non è conforme al presente Accordo.
2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, a condizione che le informazioni di cui all'Articolo 5, paragrafo 4, non siano considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri di detto paragrafo.
3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente e un avvocato, un procuratore legale o altro rappresentante legale abilitato qualora tali comunicazioni siano prodotte:
 - a) al fine di chiedere o fornire consulenza legale, o
 - b) per essere utilizzate in procedimenti giudiziari in corso o previsti.
4. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico.
5. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.
6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale o cittadino della Parte interpellata rispetto ad un nazionale o cittadino della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Articolo 7

Riservatezza

Tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono considerate riservate e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente incaricate dell'accertamento o della riscossione

delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo a tali fini. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun'altra persona, entità o autorità senza l'esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata. Le informazioni fornite ad una Parte richiedente ai sensi del presente Accordo non possono essere comunicate a nessun'altra giurisdizione.

Articolo 8

Costi

La ripartizione dei costi per l'assistenza amministrativa è stabilita di comune accordo tra le Parti contraenti.

Articolo 9

Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini del presente Accordo.

Articolo 10

Procedura amichevole

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti si adoperano per risolvere la questione tramite accordo amichevole.
2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli Articoli 5 e 8.
3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente Articolo.
4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

Articolo 11

Entrata in vigore

1. Ciascuna Parte contraente notifica all'altra per iscritto l'avvenuto completamento delle procedure necessarie, ai sensi della propria legislazione, per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica.

3. Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle richieste effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo per le informazioni riguardanti periodi d'imposta che iniziano il 1° gennaio dell'anno solare successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, ovvero, in mancanza di un periodo d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che decorrono dal 1° gennaio dell'anno solare successivo all'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 12

Denuncia

1. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo notificandone per iscritto la cessazione all'autorità competente dell'altra Parte contraente.

2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione da parte dell'altra Parte contraente. Tutte le richieste ricevute fino alla data effettiva della denuncia vengono trattate conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

3. In caso di denuncia del presente Accordo, le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 7 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare a Roma, il 16 maggio 2014, nelle lingue italiana, tedesca e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il Governo
della Repubblica di San Marino:

Daniela Rotondaro

Ambasciatore della Repubblica di San Marino
presso la Repubblica Italiana

Per il Consiglio
federale svizzero:

Bernardo Regazzoni

Ambasciatore della Confederazione Svizzera
presso la Repubblica di San Marino